

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2013, n. 579

Art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i.; art. 1, c. 1, del D.M. Salute 07.03.2006. Bando di Concorso pubblico per esami, per n. 120 posti, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale 2013-2016.

L'Assessore al Welfare Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 4 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277, in attuazione della direttiva 2001/19/CEE, disciplina, al titolo IV, la "formazione specifica in Medicina Generale".

In particolare, il comma 2, dell'art. 25 del citato decreto prevede che: "Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema".

Il D.M. Salute 7 marzo 2006, "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale" definisce le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a:

- Indizione dei bandi relativi al Corso di Medicina Generale;
- Modalità di pubblicizzazione;
- Modalità di svolgimento delle prove d'esame e della costituzione della Commissione esaminatrice;
- Gestione delle graduatorie;
- Realizzazione dei corsi;
- Svolgimento delle prove finali;
- Ammontare delle borse di studio e l'indicazione relativa alla copertura assicurativa del discente;
- Valutazione dei risultati.

Con nota del 27 febbraio 2013, assunta al protocollo di servizio AOO/151/2309 del 28.02.2013, a firma del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ed indirizzata a tutti gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, vengono confermate le modalità e la tempistica del Concorso, che prevede la data per l'espletamento del Concorso fissata per il giorno 17 settembre 2013 e la ratifica del fabbisogno formativo, richiesto dalla Regione Puglia, pari a 120 unità di Medici di Medicina Generale, da formare nel triennio 2013-2016.

Per effetto delle citate disposizioni, considerato che il contingente numerico di Medici da ammettere al prossimo Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, riferito al triennio 2013-2016, nei limiti concordati con il Ministero della Salute e nell'ambito delle risorse disponibili, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., è pari a numero 120 posti, si propone che la Giunta Regionale, con il presente atto, proceda all'approvazione del Bando di Concorso, per esami, come articolato nell'**ALLEGATO** al presente provvedimento.

Si ribadisce, altresì, che per ragioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza per la presentazione delle domande farà riferimento alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di tutti i bandi regionali, ivi riportati per estratto (art. 2, c. 1 D.M. 07.03.2006).

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I."

L'onere finanziario derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, ammontante ad € 10.000,00 trova copertura al Cap. 761025, Residui di stanziamento 2012, del Bilancio vincolato (U.P.B. 5.6.1) "Spesa finalizzata per la Formazione Specifica in Medicina Generale".

Il Dirigente di Servizio procederà ad adottare atto dirigenziale di impegno della spesa ad avvenuta approvazione della presente proposta deliberativa.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Pasquale Marino

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di emanare il Bando di Concorso per l'ammissione di nr. 120 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, relativo al triennio 2013-2016, secondo il combinato disposto dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 17 Agosto 1999 n. 368 e

s.m.i., e l'art. 1, comma 1 del D.M. Salute 07.03.2006, come articolato nell'**Allegato**, composto da n. 09 (nove) pagine numerate da 1 a 9, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di autorizzare il competente ufficio del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
3. La spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento è quantificata in **€ 10.000,00** relativamente all'organizzazione del Concorso e trova copertura al capitolo 761025, Residui di stanziamento 2012, del Bilancio vincolato (U.P.B. 5.6.1) "Spesa finalizzata per la Formazione Specifica in Medicina Generale";
4. Il Dirigente di Servizio procederà ad adottare atto dirigenziale di impegno della spesa ad avvenuta approvazione della presente proposta deliberativa.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO

BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2013- 2016 DELLA REGIONE PUGLIA

Art. 1. (Contingente)

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Puglia relativo agli anni 2013 - 2016, di numero 120 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) laurea in medicina e chirurgia;
 - c) abilitazione all'esercizio professionale;
 - d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata attraverso la piattaforma on line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, sezione "Area Operatori Sanitari – Formazione - Bando on-line". La domanda deve essere inoltrata **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale - "Concorsi"**. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. **Allo scadere del termine utile per la presentazione, la piattaforma on-line non consentirà più l'invio della domanda.** Il sistema informatico a conclusione della procedura rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso.
Conclusa la compilazione della domanda sulla piattaforma on line, pena l'esclusione dal Concorso, il pdf del modulo di domanda generato dalla procedura telematica automaticamente dal sistema dovrà essere trasmesso dai partecipanti, **entro il termine**

utile per la presentazione della domanda, secondo una delle modalità di seguito riportate:

- A. **a mezzo “posta elettronica certificata (PEC)”** ad essi intestata, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate secondo le modalità previste dall’art.65 comma 1 lett c)bis D.Lgs. 82/2005 al seguente indirizzo: corsomedicinagenerale@pec.rupar.puglia.it; la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata rappresenta espressa accettazione a ricevere, tramite posta elettronica certificata, da parte della Regione Puglia atti, comunicazioni e provvedimenti che lo riguardano;
- B. **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, alla “Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio n. 4 – Via Caduti di tutte le guerre n. 15 – 70126 BARI”. In tal caso:
- la domanda, prodotta dal sistema informatico suddetto, deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata;
 - alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
 - sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione:” contiene domanda di ammissione al Concorso per il Corso di Formazione in Medicina Generale “. E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata;
 - non si terrà conto delle domande spedite in data anteriore alla pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

Nel caso di invio tramite PEC, faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC, ovvero nel caso di raccomandata, il timbro dell’ufficio postale.

Qualora il soggetto interessato effettui l’invio della domanda tramite PEC e tramite raccomandata ai fini della partecipazione al concorso si terrà conto unicamente della domanda riportante data e ora di invio più recente.

Chiarimenti circa l’utilizzo della procedura telematica potranno essere richiesti al Centro Servizi attraverso il servizio Supporto Tecnico disponibile nella stessa sezione del portale <http://www.sanita.puglia.it>.

2. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- il luogo di residenza;
- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma.
- di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;

- f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- g) di essere iscritto all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell'art. 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);

4. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

5. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

6. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

7. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Puglia per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Puglia.
4. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Puglia.
5. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
6. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Puglia, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente, alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Puglia e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli

elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Puglia, che ne cura la pubblicazione sul BURP.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Puglia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Puglia, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione

d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria definitiva di merito, a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. Ai fini della compilazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente bando, a parità di punteggio hanno preferenza i candidati con minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, con minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Puglia, a mezzo pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Puglia.

7. La Regione Puglia procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, alla correzione di eventuali errori materiali, ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. Gli interessati, ai sensi della L.n.241/90 e s.m.i., possono chiedere l'accesso agli atti del concorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria, e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma, sono convocati presso la Regione, Assessorato alle Politiche della Salute, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio n.4, per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'utile inserimento al corso. In caso di assenza, senza giustificato motivo, alla predetta convocazione, il candidato si considera decaduto.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, non oltre il termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine

della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi;

2. Entro tale limite la Regione provvederà, mediante comunicazione personale, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma, a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.

Art. 14 (Disciplina del corso – rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2013 – 2016 inizia entro il mese di novembre 2013, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. n.368/99 e s.m.i., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo non superiore ad un anno, in presenza di particolari condizioni – sussistenza di periodi svolti durante il corso di laurea in ambienti ospedalieri riconosciuti, che di spongono di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o svolti nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie – qualora le Università abbiano notificato l'attivazione di tali crediti formativi presso il Ministero della Salute ed il

Ministero dell'Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del Corso e comunque non oltre il 30 giugno (art. 10 c.2 del D.M. 7/3/2006), l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi. In conseguenza, i periodi formativi in cui si articola il Corso saranno ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Puglia.

3. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Puglia. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

4. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e s.m.i..

Art. 15 (Incompatibilità)

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.